

TRIBUNALE DI MODENA**Sezione III Civile**

RG 1/2022 EDI

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente;

dott. Carlo Bianconi, Giudice relatore, estensore;

dott.ssa Giulia Lucchi, Giudice

letti gli atti ed i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa da

completamente generalizzato nel ricorso di primo grado, con
gli Avv.

elettivamente domiciliato presso lo Studio dei Difensori; reclamante;

in punto a: reclamo avverso decreto di rigetto della domanda di esdebitazione del
debitore incapiente (d'ora in poi "EDI"); artt. 14 *quaterdecies* c. 8 ultimo periodo
L. 3/2012; artt. 737 e sgg. c.p.c..

Conclusioni: come all'atto introduttivo del reclamo.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI**IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente
decisione che

"al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.

È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”

Sintesi processuale.

Il reclamante impugnava il decreto con cui il Giudice di prime cure rigettava la domanda di accesso del _____ alla esdebitazione diretta ed *una tantum* del debitore incapiente.

Il gravame è tempestivo, essendo stato interposto il giorno 18.2.2022, a fronte della comunicazione del provvedimento impugnato in data 08.2.2022, dunque, entro dieci giorni.

Il procedimento veniva assegnato in data 23.2.2022 al Giudice relatore.

Non è stata ritenuta necessaria la fissazione di udienza di trattazione, trattandosi di procedimento camerale privo di soggetti direttamente controinteressati, né la richiesta di chiarimenti ulteriori (*ex art. 738 c.p.c.*) rispetto a quanto già emerso con evidenza *ex actiis*.

Nel merito.

I motivi addotti dal primo Giudice a sostegno del rigetto della domanda coincidono, in sintesi, con:

- la considerazione, quale premessa, in ordine alla necessità di un vaglio sulla “meritevolezza” del debitore che intenda accedere alla EDI ben più rigoroso che nelle altre procedure disciplinate dalla L. 3/2012;
- l’insussistenza di tale meritevolezza in capo al _____, a cagione della sistematica, reiterata e continuativa omissione del versamento di imposte, tributi e contributi in relazione alla attività libero professionale;
- nello specifico, il primo Giudice svolgeva riferimento: i) al mancato versamento dal 2008 al 2016 di somme a titolo di IVA, IRPEF, IRAP e Cassa geometri; ii) all’irrelevanza dell’avvenuta destinazione di somme personali al finanziamento della _____, società poi fallita nel 2014 della quale il _____ era amministratore unico e socio unico.

Il reclamante ha contestato la decisione impugnata, affidando il gravame a cinque motivi concernenti, in sintesi:

- la correttezza (dunque la “meritevolezza”) del contegno del _____, il quale avrebbe pagato per quanto possibile le proprie imposte (motivo II), nei limiti dei propri introiti (motivo IV), al contempo finanziando in modo corretto (motivo III) e scevro da responsabilità (motivo I) la società ad egli riferibile;
- la violazione, nel decreto impugnato, della *ratio* dell’istituto in discorso (ossia l’EDI), volta non solo a premiare il debitore, ma pure a concedergli una *second chance* di affacciarsi al mercato ed alla società quale operatore economico, il tutto nell’interesse generale.

Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato, e debba essere rigettato, per le motivazioni che seguono.

Scorrendo in rassegna i punti della decisione, da scrutinarsi alla luce delle censure mosse nel gravame, emerge infatti quanto in appresso.

Il primo punto di motivazione e l’ultimo motivo di reclamo coinvolgono, per così dire, la *ratio* dell’istituto dell’EDI.

Non essendo questa la sede per una trattazione *ex professo* degli scopi dell’istituto (introdotto dal correttivo natalizio 2020 nel corpo della Legge 3), mette conto osservare unicamente come in favore di una applicazione rigida del presupposto della meritevolezza militino plurimi argomenti.

Innanzitutto, ragioni letterali:

- il primo comma dell’art. 14-*quaterdecies* fissa la “meritevolezza” del debitore quale presupposto, solo a questi riservando l’accesso all’istituto;
- il quarto comma demanda all’OCC di illustrare le cause del sovraindebitamento, nonché la diligenza mostrata dal debitore persona fisica nell’assunzione delle obbligazioni;
- il settimo comma impone al Giudice di verificare a tal fine l’assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;

orbene, la “insistenza” del Legislatore *in parte qua* apparirebbe priva di senso, ove la meritevolezza non rappresentasse il fondamentale presupposto di accesso alla EDI.

Militano nel medesimo senso, poi, ragioni sistematiche: è infatti sin troppo noto come gli istituti della L. 3/2012, nel consentire in danno del ceto creditorio un sensibile grado di sacrificio, continuino a pretendere dal debitore, quantomeno, l'assenza di stati soggettivi "colposi" o "negligenti" variamente declinati: e ciò è tanto più vero – come sostenuto dal Giudice di prime cure, e pure ammesso dal reclamante (cfr. *incipit* del quinto motivo) – nell'ambito della EDI, procedimento nel quale il predetto sacrificio è addirittura potenzialmente "estremo".

Da ciò discende la necessità di scrutinare l'elemento soggettivo, nell'ambito della EDI, con un particolare rigore.

E quindi, per venire alla contestazione del _____, sarà solo il superamento positivo di tale vaglio a poter garantire al sovraindebitato il conseguimento della *second chance*, aspetto finalistico sicuramente (e condivisibilmente) perseguito dal Legislatore, ma con ogni evidenza recessivo rispetto all'aspetto "premiale", da riservarsi quindi a debitori che siano oggettivamente meritevoli.

I residui punti di motivazione e gli altri motivi di reclamo riguardano invece, nel concreto, la effettiva esistenza (o meno) del presupposto soggettivo appena tratteggiato in capo al _____.

Il Collegio ritiene di sposare la tesi espressa dal primo Giudice.

L'aspetto messo in luce nel decreto impugnato, e non superabile (né per vero criticato dal reclamante¹), concerne la impossibilità di giustificare le (se non totali, quantomeno altamente significative e reiterate) omissioni tributarie e contributive riferibili alla attività libero professionale con i finanziamenti alla società unipersonale, soggetto giuridico distinto.

¹ E già ciò sarebbe sufficiente per la reiezione del reclamo: da un punto di vista processuale va infatti ricordato come nel rito camerale adottato dal Legislatore in determinate materie (tra cui la presente), anche quando trattasi di procedimenti comportanti indiscussi poteri d'ufficio, al giudizio di secondo grado nascente dal reclamo è applicabile, pur in difetto di un espresso richiamo all'art. 342 c.p.c., il principio della specificità dei motivi di impugnazione, da tale norma sancito per il giudizio di appello, non essendo bastevole neppure la "mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice", dovendo invece tale forma di gravame "contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma", giacché il reclamo "costituisce un mezzo di impugnazione, ancorché devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del devolutum e delle censure formulate" (Cass. Sez. I n. 32525/2018, e precedenti conformi).

Se anche tali finanziamenti siano stati effettuati (aspetto negato dal primo Giudice e qui contestato dal reclamante), essi non sarebbero infatti idonei a riabilitare il debitore in punto “meritevolezza”: non è dato scorgere infatti alcuna correttezza o avvedutezza nel contegno di chi tenti (peraltro invano) di “salvare la propria società” attraverso l’apporto di risorse ritratte dalla evasione tributaria e contributiva per debiti personali.

Che la tendenza, poi, fosse quella di ricorrere al finanziamento indiretto appena descritto, è dato evincerlo pure dallo stato passivo e dai riparti della procedura fallimentare comunque apertasi in danno della S.r.l. (nell’ambito della quale l’Erario è stato soddisfatto in misura inferiore all’1% del totale ammesso).

E tutto ciò è tanto più vero se si ha riguardo al tema in una ottica di più ampio respiro, e, per così dire, “general-preventiva”: se si potesse accordare la EDI a tutti coloro che, invece che pagare i propri creditori personali, destinino somme (ai primi sottratte) al finanziamento di “proprie” s.r.l. unipersonali, sarebbe chiaro il gravissimo danno economico recato al mercato ed agli operatori che correttamente vi operano, atteso che: i) da un lato, continuerebbero ad operare (e non potrebbero fallire) persone giuridiche di fatto insolventi, ma finanziate o addirittura capitalizzate indebitamente attraverso la destinazione di risorse ad altri sottratte; ii) dall’altro lato, nessuna vera “sanzione” sarebbe immaginabile in danno del *dominus* finanziatore, che, al contrario, beneficerebbe di una assoluzione globale dal debito, con pari detrimento (integrale) dei suoi creditori personali.

Nel caso di specie, poi, il *vulnus* appena segnalato è ammesso dal medesimo: alle pagine 1 e 2 della memoria 24.1.2022, autorizzata dal Giudice delegato allo scopo di chiarire ed approfondire le cause del rilevante indebitamento erariale e contributivo personale, infatti, il debitore ha riferito di avere onorato i debiti nei confronti dei fornitori della s.r.l. (gran parte dei quali, lo si immagina, chirografari) “ritardando” il pagamento dei debiti tributari relativi alla attività professionale in proprio (oltre che, come spiegato sopra, quelli di pertinenza della società, peraltro privilegiati nel fallimento): il tutto, quindi, pure in spregio alle cause di prelazione.

La ragione malcelata di tali scelte – come noto – è la minore “allerta” dell’Erario e dei creditori pubblici nei confronti dei soggetti inadempienti, e la correlata

speranza, in capo a costoro, di ritardare iniziative concorsuali o altre conseguenze patrimoniali negative.

Tale atteggiamento, nel caso in esame addirittura oggetto di “confessione”, non può quindi ovviamente condurre a provvedimenti premiali della Autorità giudiziaria.

Considerato infatti che, come ricordato dal Giudice di prime cure, le imposte ed i contributi hanno per loro natura carattere proporzionale e progressivo (rispetto alle entrate del soggetto passivo), è possibile immaginarne una omissione che non privi di meritevolezza il debitore unicamente per ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla sua volontà, quali esemplificativamente la malattia, i lutti, le calamità naturali, e tutte le evenienze che determinino la perdita incolpevole e repentina di *chances* economico-patrimoniali (si pensi ad un licenziamento per ragioni oggettive, all’inatteso assoggettamento di un debitore primario a procedura concorsuale, *etc.*): con certezza, in tale novero, non rientra la necessità di finanziare (in modo ingente) una s.r.l. unipersonale che, al contrario, avrebbe dovuto essere tempestivamente liquidata o dichiarata fallita su iniziativa dell’organo amministrativo.

In un siffatto contesto, e per tutte le ragioni sin qui esposte, il Collegio ritiene che l’accesso alla procedura di EDI debba essere inibito al reclamante, per carenza del requisito della meritevolezza.

Il reclamo merita dunque reiezione.

Le spese devono essere dichiarate irripetibili, vertendosi oltretutto in materia di giurisdizione volontaria, priva – anche in concreto – di carattere contenzioso.

Tutto ciò premesso,

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati sopra indicati, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella caus di reclamo n.r.g. EDI 1/2022, così provvede:

- respinge il reclamo e per l’effetto conferma l’impugnato provvedimento;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per la archiviazione del fascicolo telematico.

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 02.3.2022

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore